

Responsabilità civile dello Stato per illeciti penali di dipendenti pubblici. La sentenza del Tribunale di Roma, Sezione seconda civile, 14 gennaio 2025 n. 594, fa chiarezza sulla sussistenza del “nesso di occasionalità necessaria”

La sentenza del Tribunale di Roma 14 gennaio 2025 n. 594 affronta il controverso tema dell'individuazione delle condizioni e dei presupposti per la configurabilità della responsabilità civile dello Stato a fronte di danni cagionati da condotte delittuose poste in essere da dipendenti pubblici.

La pronuncia del Tribunale di Roma, rileggendo la nota e discussa sentenza delle Sezioni Unite n. 13246/2019 in tema di responsabilità dei padroni e i committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti - ha fatto propria l'interpretazione dell'art. 2049 c.c. proposta dalla difesa erariale con particolare riguardo alla nozione del “nesso di occasionalità necessaria” chiarendo che tale presupposto deve essere rigorosamente inteso come sussistente solo “*se la condotta illecita dannosa si innesta nel meccanismo dell'attività complessiva dell'ente, tale per cui l'espletamento delle mansioni inerenti al servizio prestato costituisce conditio sine qua non del fatto produttivo del danno, secondo il principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta*”.

Nel caso di specie “*l'azione omicidiaria posta in essere ..., sorretta da un fine strettamente personale ed egoistico, rappresenta uno sviluppo anomalo e imprevedibile in base ad un giudizio oggettivizzato di normalità statistica, tale da recidere il vincolo di occasionalità necessaria*”.

Enrico De Giovanni (*)

Tribunale di Roma, Sezione seconda civile, sentenza 14 gennaio 2025 n. 594 - Giud. A. Canonaco - M.A. e M.R. (avv.ti A. Fantaccione e F. Palumbo) c. Min. Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Min. dell'Interno (avv. gen. Stato); C.R., S.C. e S.G., in qualità di eredi beneficiati di S.A. (avv.ti G. Oranges e B. Scala).

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato alle Amministrazioni pubbliche con PEC del 10 giugno 2022 e alle altre parti a mezzo posta ex art. 149 c.p.c. in data 16 giugno 2022, M.A. e M.R. convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale le parti indicate in epigrafe per far accertare la loro responsabilità nella produzione dell'evento morte del Maresciallo M.T., al fine di ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale da esse patito.

(*) Vice Avvocato Generale.

In particolare, gli odierni attori M.A. e M.R., rispettivamente fratello e sorella del deceduto M.T., ritenevano che la morte del proprio parente fosse stata causata dal comportamento omissivo dei superiori gerarchici di quest'ultimo, i quali, pur avendo conoscenza dal fatto che i rapporti tra il S. ed il M. si erano deteriorati in virtù dell'attività di indagine svolta dal secondo nei confronti del primo e delle relative annotazioni di servizio trasmesse, per via gerarchica, alle autorità giudiziarie ordinarie e militari, non ne avevano disposto il trasferimento ai sensi dell'art. 395 del regolamento interno dell'Arma dei Carabinieri.

Parte attrice deduceva che M.T., maresciallo in servizio presso la stazione dei Carabinieri sita in -*omissis*-, nel marzo 2012, aveva scoperto una serie di irregolarità riguardanti la contabilità dei buoni carburante della Stazione di -*omissis*- che avrebbero potuto implicare la responsabilità del Comandante della stessa, il luogotenente S.A. Pertanto, il M., dopo aver redatto diverse informative di servizio, le aveva sottoposte all'attenzione dei suoi superiori. Gli attori, poi, sostenevano che il Luogotenente S. era venuto in qualche modo a conoscenza dell'attività investigativa svolta nei suoi confronti e che tale circostanza era conosciuta anche dai suoi superiori gerarchici. Perciò, data la situazione di incompatibilità venutasi a creare, la linea di comando avrebbe dovuto procedere a trasferire uno dei due soggetti presso altra Stazione, ai sensi dell'art. 395 del regolamento interno dell'Arma dei Carabinieri, cosa che, invece, non avvenne. Tale inerzia causava, secondo la prospettazione di parte attrice, la morte del M., il quale, in data 21 giugno 2012 alle ore 09.30 circa, veniva ucciso dal luogotenente S.A. con un colpo di pistola sparato con la pistola di ordinanza, mentre si trovava in servizio presso la Caserma dei Carabinieri sita in -*omissis*-. In virtù di ciò, gli attori chiedevano, ai sensi degli artt. 28 Cost., 2043 e 2049 c.c., di dichiarare la responsabilità solidale o, in subordine, proporzionale di ciascuna delle parti convenute, con conseguente condanna al pagamento del risarcimento del danno derivante dalla perdita parentale, quantificato in € 153.308,03 per ciascuno dei fratelli o nella minor somma ritenuta congrua sulla base delle Tabelle applicate dal Tribunale di Roma, oltre gli interessi legali dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento. In particolare, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO.

ACCERTARE E DICHIARARE:

1) la responsabilità concorsuale e solidale o in subordine proporzionale, in ragione del concreto apporto causale di ciascuna delle parti, nella produzione dell'evento morte del M.llo M.T. per cui è causa e per le causali dedotte nella esposizione che precede, del defunto LGT S.A., e per esso dei suoi eredi ed aventi causa, e del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e/o del Ministero degli Interni;

2) la misura del danno da perdita parentale conseguentemente derivato agli odierni;

PER L'EFFETTO CONDANNARE

3) le parti convenute, in via solidale o proporzionale, in ragione del concreto ed accertato apporto causale di ciascuna, al pagamento in favore degli attori delle somme riconosciute come dovute a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale subito;

4) Il tutto, in ogni caso, oltre interessi legali dalla data del fatto illecito all'effettivo soddisfo;

IN OGNI CASO

5) con vittoria di spese e compensi, con distrazione, da porsi a carico delle parti resistenti, in via solidale, alternativa o esclusiva a carico degli eredi del Luogotenente S.”.

In data 10 gennaio 2023, si costituivano C.R., S.C. e S.G., per l'udienza di prima comparizione tenutasi in data 11 gennaio 2023 (così differita l'udienza indicata in citazione ai sensi dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c.). Nel costituirsi i predetti convenuti, tutti quali eredi con bene-

ficio di inventario di S.A., chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“In via preliminare, rigettare le avverse domande per i motivi su esposti; In via subordinata, in caso di accoglimento delle domande giudiziali attoree, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2049 c.c. del Ministero della Difesa e/o del Ministero dell'Interno nella causazione dell'evento in danno del Mar:lllo M.T. e, di conseguenza, condannare i Ministeri convenuti, in solido o per quanto di ragione, al risarcimento del danno in favore degli attori”*.

Deducevano che gli attori non avevano provato l'effettivo pregiudizio subito per la morte del fratello, secondo le regole attinenti all'onere probatorio in materia di responsabilità extracontrattuale, limitandosi esclusivamente a rilevare il rapporto di parentela intercorrente con il deceduto, allegando, in subordine, la responsabilità “principale” dei Ministeri convenuti, essendosi la fattispecie delittuosa verificatasi tra due dipendenti dell'Arma, per motivazioni connesse allo svolgimento delle rispettive mansioni, nel luogo e nell'orario di lavoro.

Il Ministero della Difesa e quello dell'Interno si costituivano in data 12 gennaio 2023, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma adito, ritenendo competente, ai sensi dell'art. 25 c.p.c. il Tribunale di Napoli. Infatti, secondo la prospettiva di parte convenuta, avendo ad oggetto l'odierna controversia un'obbligazione risarcitoria, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, occorreva far riferimento al luogo in cui l'obbligazione è sorta, ossia al luogo in cui è avvenuto il fatto illecito o, in alternativa, al *forum destinatae solutionis*. Di conseguenza, poiché i fatti di causa erano stati commessi nel Comune di -omissis- e gli attori risiedevano in provincia di -omissis-, la competenza apparterebbe al Tribunale di Napoli, quale giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, ai sensi degli artt. 20 e 25 c.p.c., nonché degli artt. 6 e 7 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. Nel merito, le Amministrazioni convenute chiedevano, in via principale, di rigettare la domanda poiché, nel caso di specie, non sussisteva “il nesso di occasionalità necessaria” tra le funzioni svolte dal dipendente pubblico ed il fatto illecito da lui commesso, elemento essenziale per il riconoscimento di una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c. e poiché, in ogni caso, parte attrice non aveva provato il danno effettivamente subito. Escludevano altresì la sussistenza di una responsabilità omissiva colposa diretta del Ministero ex art. 2043 c.c. per non aver impedito l'evento delittuoso (in particolare per non avere disposto il trasferimento ad altro reparto del maresciallo M. secondo le previsioni dell'art. 395 del regolamento interno dell'Arma dei Carabinieri), in quanto l'azione posta in essere dal luogotenente S. era del tutto imprevedibile, in ragione della modesta gravità del reato ipotizzato a suo carico e del fatto che quest'ultimo aveva, sostanzialmente, dimostrato, la sua estraneità ai fatti. In via subordinata, chiedevano, nel caso in cui fosse riconosciuta in capo alle Amministrazioni una responsabilità ex art. 2049 c.c., di qualificarla come obbligazione solidale diseguale, soggetta al regime della sussidiarietà con beneficio di preventiva escussione dell'obbligato principale. Chiedevano quindi nelle conclusioni: *“in via pregiudiziale, in rito, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito essendo competente il Tribunale di Napoli - In via principale, ritenere e dichiarare non infondata per tutte le ragioni esposte in narrativa la domanda attorea conseguentemente rigettandola”*.

La causa, istruita mediante produzione documentale ed escussione dei testi ammessi, era trattata in decisione, all'udienza del 18 settembre 2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Tanto esposto, in via pregiudiziale, deve essere esaminata la questione relativa all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa erariale.

A tal proposito, si osserva che l'eccezione, pure ammissibile, e tuttavia infondata.

È noto che nelle controversie in cui sia parte una Amministrazione dello Stato, l'art. 25 c.p.c. prevede un criterio speciale di determinazione della competenza territoriale inderogabile ed esclusivo, verificabile anche d'ufficio dal Giudice e, quindi, a prescindere dalla tempestiva costituzione della parte convenuta (cfr. tra tante Cass. Sez. I, Ordinanza n. 17880 del 3 settembre 2004).

L'eccezione è infondata nel merito, poiché al fine di individuare a quale distretto appartenga la competenza ove sia convenuta un'amministrazione statale, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., occorre fare riferimento alternativamente al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione.

Infatti, la suddetta disposizione stabilisce che *“per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”*. Ne consegue che l'odierna controversia è stata correttamente incardinata davanti a questo Giudice, in quanto il Comune di -omissis-, luogo dove è avvenuto l'omicidio del maresciallo M. e, dunque, ove è sorta l'obbligazione risarcitoria vantata da parte attrice, pure se compreso nella provincia di Caserta, appartiene all'ambito di competenza del Tribunale di Cassino.

In relazione a ciò, il distretto cui fare riferimento è quello della Corte di Appello di Roma e poiché l'Avvocatura dello Stato ha sede in tale città, il Tribunale competente è quello di Roma. Entrando, ora, nel merito della controversia, occorre rilevare che, sebbene i fatti di causa risultino non contestati, appare opportuno ripercorrerli al fine di valutare se sussiste, anzitutto, una responsabilità ex artt. 2043 o 2049 c.c. in capo alle amministrazioni convenute.

A tal proposito, è emerso dagli atti che in data 19 marzo 2012 il maresciallo M. redigeva un'annotazione di servizio in cui documentava un'anomala tenuta della contabilità dei carburanti presso la Stazione dei carabinieri di -omissis-, evidenziando la possibilità che le schede carburante venissero scambiate con denaro contante, falsificando il numero di litri di carburante effettivamente erogati alle vetture. Tale annotazione, trasmessa in data 11 aprile 2012 al proprio superiore Comandante della compagnia di -omissis-, il capitano M.M., veniva da quest'ultimo inoltrata all'autorità giudiziaria militare in data 12 aprile 2012.

Inoltre, in data 12 aprile 2012 lo stesso M. procedeva a redigere un'altra annotazione di servizio con cui informava il M. dell'esistenza di alcuni fatti di rilevanza penale che coinvolgevano il titolare della locale clinica privata *“-omissis-”*, dott. D.L.G. che, conosciute dal luogotenente S., erano da quest'ultimo state sottaciute in cambio di favori e utilità non specificamente indicate.

Il Sostituto Procuratore militare designato, letti gli atti, onde verificare se le irregolarità denunciate fossero costanti nel tempo ed ascrivibili a comportamenti dolosi di uno o più militari in servizio, disponeva che fossero effettuate ulteriori indagini, le quali, a far data dall'aprile del 2012, furono svolte direttamente dal cap. M.

Successivamente, in data 15 giugno 2012, quest'ultimo aveva un colloquio col S., avente ad oggetto la vicenda della contabilità dei carburanti, in seguito al quale egli redigeva una relazione di servizio giustificativa.

Infine, in data 21 giugno 2012, il luogotenente S.A., dapprima, sparava con la pistola di or-

dinanza un colpo alla nuca del Maresciallo T.M., mentre questo era seduto alla propria scrivania, uccidendolo, e poi rivolgeva la stessa arma contro sé stesso, suicidandosi.

Orbene, così chiarito quanto accaduto, occorre valutare l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2049 c.c., per cui *“i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”*.

Si tratta, come ha avuto modo di mettere in luce la giurisprudenza più recente, di una forma di responsabilità oggettiva per fatto altrui, che prescinde da qualsiasi accertamento sulla *culpa in vigilando* o *in eligendo* del padrone/committente e che rappresenta l'applicazione del principio *cuius commoda eius et incommoda*, in forza del quale l'avvalimento, da parte di un soggetto, dell'attività di un altro per il perseguimento di propri fini, comporta l'attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell'ambito dei poteri conferitigli (cfr. *ex multis* Cass. Civ. 9 giugno 2016, n. 11816, Cass. ord. 12 ottobre 2018, n. 25373, Cass. Civ. 14 febbraio 2019 n. 4298).

Per quanto riguarda, poi, specificamente, la responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2049 c.c., nel caso in cui la condotta dannosa del pubblico dipendente costituisca un reato, sono intervenute le S.U. che con sentenza n. 13246/2019 hanno chiarito che *“lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto devianti o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo”*.

Pertanto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nella valutazione circa la sussistenza di una responsabilità ex art. 2049 c.c. in caso di comportamento penalmente rilevante, ritenuta l'irrelevanza del fatto che il pubblico dipendente abbia agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche, si deve dare rilievo alla diversa circostanza della sussistenza di un “nesso di occasionalità necessaria” quale filo che lega la condotta causativa del danno e le funzioni esercitate dallo stesso.

Tale nesso deve ritenersi sussistente se la condotta illecita dannosa si innesta nel meccanismo dell'attività complessiva dell'ente, tale per cui l'espletamento delle mansioni inerenti al servizio prestato costituisce *conditio sine qua non* del fatto produttivo del danno, secondo il principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta.

In altri termini, *“il preponente è responsabile per le conseguenze identificate in base ad un giudizio oggettivizzato di normalità statistica, cioè riferita non alle peculiarità del caso, ma alle ipotesi in astratto definibili come di verifica probabile”* (cfr. Cass. S.U., sentenza 16 maggio 2019 n. 13246).

Invece, qualora il dipendente abbia agito per *“un fine strettamente personale ed egoistico, sulla base di un comportamento non riconducibile all'esercizio delle mansioni, mancando ogni connessione causale fra mansione ed evento dannoso, dal momento che la sua condotta non è riconducibile nell'alveo di una prevedibilità statistica, allora il nesso causale è da reputare interrotto”* (cfr. Cass. Civ., sent. 10 novembre 2015, n. 22956). Infatti, è necessario che *“la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scor-*

retto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze" (cfr. Cass. Civ. sent. n. 11816/2016, Cass. pen. Sez. VI, 4 giugno 2015, n. 44760, Cass. pen. Sez. VI, 27 marzo 2013, n. 26285).

Dunque, sulla base di quanto appena detto, si può concludere affermando che non sussiste alcuna responsabilità *ex art.* 2049 c.c. della P.A.: in primo luogo, qualora l'illecito non sia stato in alcun modo occasionato dalle funzioni espletate nell'ambito dell'amministrazione; in secondo luogo, nelle ipotesi in cui la condotta del dipendente pubblico, pur mantenendo un collegamento con l'esercizio, ancorché scorretto, delle funzioni espletate, ne costituisce uno sviluppo anomalo, in quanto imprevedibile ed eterogeneo.

Chiarito ciò, deve escludersi, nel caso di specie, la configurabilità di una responsabilità dei Ministeri convenuti ai sensi dell'*art.* 2049 c.c.

Infatti, applicando le linee direttrici elaborate dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che l'azione omicidiaria posta in essere dal S., sorretta da un fine strettamente personale ed egoistico, rappresenta uno sviluppo anomalo e imprevedibile in base ad un giudizio oggettivizzato di normalità statistica, tale da recidere il vincolo di occasionalità necessaria.

Invero, il fatto illecito commesso non si può che ritenere estraneo al normale sviluppo di sequenze di eventi connessi all'espletamento delle funzioni svolte dal luogotenente, in quanto, valutate le ipotesi in astratto definibili come di verifica probabile, tra di esse non può ricomprendersi l'omicidio di un commilitone.

In conclusione, l'assenza di pregresse situazioni di animosità fisica o verbale tra i soggetti coinvolti, l'estemporaneità del comportamento del S. e l'assoluta antitetività della sua condotta con le funzioni attribuite dall'ordinamento nazionale ad un appartenente all'Arma dei Carabinieri consentono di escludere *in nuce* l'esistenza del "nesso di occasionalità necessaria".

Va, parimenti, esclusa una responsabilità diretta delle amministrazioni coinvolte *ex art.* 2043 c.c., non essendo configurabile una condotta omissiva negligente dei Ministeri convenuti in relazione all'omesso trasferimento di uno dei soggetti coinvolti secondo quanto previsto dall'*art.* 395 del regolamento interno dell'Arma dei Carabinieri.

Infatti, dall'espletata istruttoria è emerso che, sebbene la segnalazione circa la commissione dei presunti illeciti da parte del S. sia stata effettuata dal M., l'attività di indagine, a partire dall'aprile 2012, è stata condotta direttamente dal capitano M. (cfr. deposizione dello stesso, verbale ud. 23 gennaio 2024, cap. 5), tanto è vero che è stato quest'ultimo a richiedere in data 15 giugno 2012 al S. una relazione in ordine alla presenza di eventuali anomalie nella gestione dei carbo-lubrificanti (cfr. deposizione dello stesso, verbale ud. 23 gennaio 2024, cap. 6).

Inoltre, sulla base di quanto riferito da C.C. (cfr. dichiarazioni rese alla medesima udienza del 23 gennaio 2024), all'epoca dei fatti comandante del NOR della Compagnia di *-omissis-*, si evince che il M. pur essendo amareggiato di aver effettuato delle segnalazioni su dei colleghi, non aveva rappresentato alcun timore circa la propria incolumità né tantomeno ha riferito della sussistenza di situazioni di tensione o di litigiosità con tali soggetti, sintomatiche di un'incompatibilità sul luogo di lavoro idonea a giustificare il trasferimento di uno di loro.

Del resto, anche nella richiesta di archiviazione formulata dalla Procura Militare della Repubblica di Napoli (fr. doc. 4 del fascicolo di parte attrice p. 4), nel procedimento attivato al fine di ricostruire la vicenda che ha provocato la morte del luogotenente S. e del maresciallo M., è stata esclusa la sussistenza di qualsivoglia contributo causale da parte di terzi *"anche alla luce della assoluta imprevedibilità dell'insano gesto e dell'assenza di ogni significativo*

elemento, caratteriale o circostanziale, in qualche modo “predittivo” di tale determinazione”. In tal senso si è peraltro pronunciato il Tribunale ordinario di Napoli adito con analoga domanda risarcitoria dai prossimi congiunti del maresciallo M. (moglie, figlia e padre) che ha escluso la responsabilità del Ministero, ritenendo mancante sia la riconducibilità della condotta del reo all'alveo di una prevedibilità statistica, sia la sussistenza e la conoscenza da parte dei superiori gerarchici di una situazione di tensione tra i soggetti coinvolti nella drammatica vicenda che avrebbe potuto giustificare il trasferimento (cfr. doc. 1 allegato dalla Difesa erariale).

Pertanto, respinta la domanda svolta nei confronti dei Ministeri convenuti, delle conseguenze civili risarcitorie del reato, pacificamente commesso da S.A., sono tenuti a risponderne i suoi eredi nei limiti dell'accettazione della eredità con beneficio di inventario *ex art. 490 c.c.*, ovvero C.R., S.C. e S. G. (rispettivamente moglie e figli di S.A.).

In relazione al danno da perdita parentale, quale forma di danno morale, si deve rilevare che esso si scinde in una duplice voce: l'aspetto interiore, inteso come sofferenza morale derivante dalla perdita, e quello esteriore, ossia il c.d. danno dinamico-relazionale. Tale duplicità, come ha avuto modo di chiarire la Corte di Cassazione, comporta una distribuzione diversa dell'onere probatorio tra le parti circa l'esistenza del danno-conseguenza.

Infatti, la presunzione *iuris tantum* di esistenza del pregiudizio, configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli), si estende ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli); tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 5769 del 4 marzo 2024 e Cass. Civ., sentenza n. 22397 del 15 luglio 2022).

Dunque, secondo tale orientamento giurisprudenziale cui si ritiene di aderire, l'uccisione di una persona fa presumere da sola e salva prova contraria a carico del danneggiante, una conseguente sofferenza morale in capo ai prossimi congiunti della vittima; al contrario, la prova dell'esistenza di un danno dinamico-relazionale derivante dalla perdita di un congiunto grava integralmente sul superstite, che dovrà dimostrare l'intensità del vincolo familiare, un'eventuale situazione di convivenza ed ogni ulteriore circostanza utile a ricostruire la consistenza e l'intensità del loro rapporto (cfr. Cass. Civ., sent. 11 novembre 2003, n. 16946; Cass. Civ., sent. 6 settembre 2012 n. 14931).

Ebbene, l'istruttoria condotta ha provato la sussistenza, nella duplice veste poc'anzi descritta, del danno da perdita parentale patito da M.A. e M.R., essendo stato dimostrato il profondo dolore derivante dalla perdita del congiunto e l'intenso legame affettivo che legava gli attori e la vittima, caratterizzato da un'assidua frequentazione tra le famiglie e da un supporto reciproco nei momenti di difficoltà (cfr. deposizione di C.M., verbale ud. 18 settembre 2024).

Al contrario, parte convenuta non ha fornito elementi tali da far dubitare dell'esistenza di un rapporto costante ed intenso tra i fratelli.

Per quanto riguarda, poi, i parametri in base ai quali effettuare la liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente,

l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 26300 del 29 settembre 2021; cfr. anche Cass. n. 10579/2021).

Si ritiene opportuno fare riferimento alla vigente tabella adottata presso il Tribunale di Roma (anno 2023), risultando essa rispondente ai criteri di liquidazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità, essendo presi in considerazione elementi, quali l'età della persona deceduta e del danneggiato, la presenza o meno del rapporto di convivenza, la composizione del restante nucleo familiare (come statuito dallo stesso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il sistema romano è idoneo a consentire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e, nello stesso tempo, a garantire l'uniformità di giudizio al cospetto di vicende analoghe, Cass. n. 26300/2021).

Ciò detto, si reputa equo liquidare, a titolo di danno per la perdita del congiunto, l'importo di euro 153.308,02, al valore attuale, in favore di ciascuno degli attori (fratelli gemelli nati il 1 giugno 1976, cfr. certificazione anagrafica depositata in data 1 aprile 2023) e dunque di anni 36 alla morte della vittima, avvenuta il 21 giugno 2012. La somma è equitativamente calcolata moltiplicando il valore di € 11.356,15 per n. 13,5 punti, di cui: n. 7 per il grado di parentela; n. 3 per l'età della vittima (anni 42); n. 3,5 per l'età dei fratelli (anni 36), in mancanza di convivenza.

Sul totale delle somme sopra liquidate dovute quale sorte capitale sono, poi, dovuti gli interessi legali, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla Corte di Cassazione con sent. n. 1712/95, come "lucro cessante", computabili sul credito complessivamente liquidato, devalutato alla data del fatto (da farsi risalire al 21 giugno 2012, giorno del decesso del congiunto) e via via rivalutato sino alla pubblicazione della presente sentenza. Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.

Deve precisarsi che ciascun erede (nei limiti del beneficio di inventario ex art. 490 c.c.), "è tenuto a soddisfare il debito ereditario esclusivamente "pro quota", e cioè in ragione della quota attiva in cui succede, e, pertanto, non può essere condannato in solido con i coeredi al pagamento del debito stesso" (cfr. Cass. Sez. 3 - sentenza n. 23705 del 22 novembre 2016).

Le spese di lite dovute dai convenuti soccombenti C.R., S.C. e S.G., seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato ex d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (in ragione del *decisum*) e dell'attività in concreto svolta, mentre si ritiene opportuno compensare le spese del giudizio nei rapporti con i Ministeri convenuti, in virtù delle gravi ed eccezionali ragioni legate alle particolari circostanze che hanno portato alla morte di T.M., le quali giustificano la suddetta compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvede:

- rigetta la domanda svolta dagli attori nei confronti del Ministero della Difesa e dell'Interno;
- accoglie la domanda proposta dagli attori nei confronti dei convenuti C.R., S.C. e S.G., che condanna, pro quota (e fermi gli effetti di cui all'art. 490 c.c.), al pagamento, in favore di M.A. e M.R., della somma complessiva di € 153.308,02, per ciascuno, oltre lucro cessante e interessi come in motivazione;
- compensa le spese del giudizio tra gli attori e i Ministeri convenuti;

- condanna, in solido, i convenuti C.R., S.C. e S.G. al pagamento, in favore dei procuratori degli attori, dichiaratisi antistatari, delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 9.167,60 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese versate per contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge.

Roma, 14 gennaio 2025

Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Saverio Cirotta.